

10 0 SET 2020

REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea*

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

STAGIONE VENATORIA 2020 /2021 REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA SITI NATURA 2000

ITA010010 M. SAN GIULIANO ; ITA020018 FOCE DEL FIUME POLLINA e MONTE TARDARA ; ITA020026 MONTE PIZZUTA, COSTA DEL CARPINETO, MOARDA; ITA020040 MONTE ZIMMARRA (GANGI); ITA030003 RUPI DI TAORMINA E MONTE VENERETTA; ITA030004 BACINO DEL TORRENTE LETOJANNI; ITA030007 AFFLUENTI DEL TORRENTE MELA; ITA030019 TRATTO MONTANO DEL BACINO DELLA FIUMARA DI AGRO'; ITA030021 TORRENTE SAN CATALDO

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di

Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana , che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana consente l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupì di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo

VISTO il Decreto Assessoriale n.80/Gab. del 06 agosto 2020 e Decreto Assessoriale n. 83/Gab. del 26 agosto 2020 , con i quali è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2020/2021 , le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupì di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio ;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti nel sito internet della Regione;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i.;

DECRETA

ART.1- L'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano, ITA020018 Foce del F. Pollina e Monte Tardara, ITA020026 M. Pizzuta-Costa del Carpineto – Moarda, ITA020040 Monte Zimmara (Gangi), ITA030003 Rupì di Taormina e Monte Veneretta, ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni, ITA030007 Affluenti del Torrente Mela, ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò, ITA030021 Torrente San Cataldo, nonché per una fascia di rispetto di 150 metri contigua agli stessi, è consentita nei giorni di lunedì , mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, nel rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle disposizioni, di carattere generale, previsti dal vigente Calendario Venatorio 2020/2021 e delle seguenti ulteriori prescrizioni, limitazioni ,divieti e disposizioni:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (Anas crecca);
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- le squadre per la caccia in battuta al cinghiale ed alla volpe devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 2 cani per cacciatore e comunque non più di 20 cani per squadra;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse

nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà ,in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

- qualora si verificassero incendi sarà interrotta l'attività venatoria sulla superficie percorsa dal fuoco. Se la superficie percorsa dal fuoco dovesse essere superiore al 25% dell'intero TASP del sito l'attività venatoria sarà interrotta sull'intera area tutelata;
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito.

ART.2 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 31 dicembre è consentito sia in forma libera sia in forma collettiva a squadre; se in forma collettiva a squadre deve essere autorizzata preventivamente dal Servizio per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio. Dal 1 al 31 gennaio 2021 la caccia alla volpe in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei soli cani da seguita. Durante tale periodo la caccia in forma collettiva è autorizzata in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca eccessivo disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whittakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*); Dal 1 al 31 gennaio 2021 la caccia alla Volpe in forma libera è consentita solamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani.

La caccia in forma collettiva alla Volpe ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 21 settembre 2020 da parte del Servizio per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) può essere autorizzata non più di una squadra per sito;
- 2) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - a) il capo squadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso la 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 4) tutti i cacciatori partecipanti devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

ART.3 - Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

Il prelievo venatorio del Cinghiale (*Sus scrofa*) è consentito dal 2 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. Dal 1 al 31 gennaio 2021 la caccia al cinghiale in forma libera è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani.

La caccia in forma collettiva a squadre con l'ausilio di cani, è consentita dal 2 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, previa autorizzazione del Servizio per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio. La caccia in forma collettiva a squadre è consentita, per ogni singola squadra iscritta presso la 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria

competente, esclusivamente un giorno la settimana nei giorni di lunedì o mercoledì o giovedì. Dal 1 al 31 gennaio 2021 la caccia al Cinghiale in forma collettiva è consentita solo con l'ausilio di cani da seguita; La caccia al Cinghiale in forma collettiva, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2020 da parte delle U.O.1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizioni Faunistiche Venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1. per ogni Sito non può essere autorizzata più di una squadra, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi preventivamente;
2. le singole squadre per la caccia al cinghiale in caccia sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso le U.O.1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
3. la caccia in forma collettiva a squadre può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
4. tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
5. i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.
6. non possono essere utilizzati più di 2 cani per cacciatore e comunque non più di 20 cani per squadra;

ART.4- Divieti

In aderenza al Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*).

ART.5 - Disposizioni particolari

Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA020040 Monte Zimmara (Gangi) l'esercizio dell'attività venatoria è consentito oltre una fascia di rispetto di 200 metri dalle pareti rocciose.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Palermo

10 8 SET. 2020

L'Assessore
E. Bandiera

